



Codice civile svizzero (Favorire la custodia alternata)

Progetto preliminare

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del ...¹;
visto il parere del Consiglio federale del ...²,

decreta:

I

Il Codice civile³ è modificato come segue:

Variante 1 (custodia alternata)

Art. 298 cpv. 2^{ter}

^{2ter} In caso di esercizio congiunto dell'autorità parentale, ad istanza di uno dei genitori o del figlio il giudice valuta se sia opportuno disporre la custodia alternata e la privilegia se è la soluzione più conforme al bene del figlio. Il rifiuto di uno dei genitori non impedisce al giudice di valutare e disporre la custodia alternata.

Art. 298b cpv. 3^{ter}

^{3ter} In caso di esercizio congiunto dell'autorità parentale, ad istanza di uno dei genitori o del figlio l'autorità di protezione dei minori valuta se sia opportuno disporre la custodia alternata e la privilegia se è la soluzione più conforme al bene del figlio. Il rifiuto di uno dei genitori non impedisce all'autorità di protezione di valutare e disporre la custodia alternata.

1

2

3 RS 210

Titolo finale, art. 12 cpv. 6

⁶ Ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del... si applica la legge nuova.

Variante 2 (Cura del figlio paritaria)

Art. 298 cpv. 2^{ter}

^{2ter} In caso di esercizio congiunto dell'autorità parentale il giudice valuta se sia opportuno disporre una partecipazione paritaria dei genitori alla cura del figlio, ma sceglie una soluzione diversa se ciò è più conforme al bene del figlio.

Art. 298b cpv. 3^{ter}

^{3ter} In caso di esercizio congiunto dell'autorità parentale l'autorità di protezione dei minori valuta se sia opportuno disporre una partecipazione paritaria dei genitori alla cura del figlio, ma sceglie una soluzione diversa se ciò è più conforme al bene del figlio.

Titolo finale, art. 12 cpv. 6

⁶ Ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del... si applica la legge nuova.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.